

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

HRITCAN GIORGIA MARIA (HRTGGM01D46L219R), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRE

nei confronti de

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del Ministro "pro-tempore", domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Generale dello Stato

e

CINECA, in persona del suo Presidente "pro-tempore", nella sua sede in Via Magnanelli n. 6/3, Casalecchio di Reno (CAP 40033 BO)

e

Università degli studi di Torino, Università degli studi di Piemonte Orientale, Università degli studi di Genova, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

Nonché nei confronti di

COGNOME	NOME	PUNT.
MAZZA	CLAUDIA	46,70
NADALI	GIULIA	46,70

Eventuali controinteressati

per l'annullamento

- A) del provvedimento **di non ammissione dell'odierna istante** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2021/2022, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) della graduatoria unica pubblicata in data **28 settembre 2021**, **ancora in corso di definizione** e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- D) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori "pro tempore" delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "de quo", C.U.N.);
- E) del Decreto Ministeriale n. 740 del 25 giugno 2021 recante la definizione provvisoria dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia A.A. 2021/2022, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) del Decreto Ministeriale n. 742 del 25-06-2021 - Definizione provvisoria dei posti disponibili per

- le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- G) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 730 del 25 giugno 2021, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 14.332 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- K) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.), con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) del provvedimento della predetta Commissione, con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) della nota del 14 luglio 2021, prot. n. 20393, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- O) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente, in data 17 settembre 2021, partecipava alla prova unica selettiva indetta con i rispettivi bandi dalle Università, per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate per l'anno accademico 2021/2022.

La ricorrente, avendo riportato il punteggio pari a 38,50 e posizione 11.731, veniva ammessa a medicina e chirurgia dentaria presso l'università di Napoli ove ora è iscritta.

Tuttavia la prima, seconda e terza scelta indicate erano rispettivamente per il corso in Medicina e chirurgia università di Torino, Piemonte Orientale e Genova.

Ciò premesso, il mancato accesso alla prima, seconda o terza scelta è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

A

(CAPACITÀ RICETTIVE)

Per assicurare che il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito, non sia lesa al punto tale da comprometterne la stessa essenza e venga privato della sua efficacia, l’Ordinamento impone il rispetto di due criteri che si riferiscono:

- a) alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario;
- b) al fabbisogno della società riguardo a una particolare professione.

Nell’ambito di tale contesto, l’Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli Atenei in complessivi 14.332 posti e 1.017 per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, mentre per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria in 1.333.

In particolare, con il decreto n. 1071 del 1 settembre 2021 per il corso di laurea in medicina e chirurgia il Ministero ha ritenuto di procedere per l’anno accademico 2021/2022 di procedere a una

definizione dei posti in considerazione del fabbisogno sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (appunto in misura di 14.332 posti), richiedendo agli atenei la possibilità di una integrazione del potenziale formativo, effettivamente intervenuta a seguito della nota del 14 luglio 2021, prot. n. 20393 e, quindi, incrementando il contingente rispetto ai precedenti posti stabiliti.

Diversamente, per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sebbene l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assunta al repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2021/2022, prevedesse per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria il numero di 1.722, il Ministero ha determinato il numero di posti in sole 1.333 unità, cioè ben 389 (pari al 22%) in meno di quanto indicato dalla Conferenza.

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

Al di là di una formalistica, generica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero, non si rinviene attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi puntuale e accurata degli stessi, che avrebbe dovuto essere svolta attraverso un'indagine rigorosa e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti iscrivibili con parametri certi ed inequivocabili.

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali, che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi

accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

Già nel recente passato, le considerazioni sull'illegittima ricognizione dei posti disponibili per l'offerta formativa erano state poste alla base dei provvedimenti cautelari di ammissione adottati per l'anno accademico 2018/2019 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI (tra tutte, ordinanza n. 5085 dell'8 ottobre 2019, ordinanza n. 3784 del 25 luglio 2019 e decreto monocratico n. 3920/2019 del 31 luglio 2019 ed altri successivi), il quale aveva rilevato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell'a.a. 2019/2020, era **indizio/indice serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili.**

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbero essere liberi ed aperti a tutti, trovano la loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi, a garanzia del fatto che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Cost., sent. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una **rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei**, non potendosi accettare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, **che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto**, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Peraltro, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il

Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di consentire che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli Atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando ed evidenziando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie "effettive" capacità ricettive.

Tuttavia, da un lato, quando tali posti "abbandonati" vengono messi a disposizione di iscritti al medesimo corso di altri atenei (art. 2, comma 2), ciò non determina una completa occupazione delle risorse disponibili, atteso che si tratta di meri trasferimenti di sede; dall'altro lato, gli stringenti parametri imposti dagli atenei in tema di crediti formativi per l'accoglimento delle relative domande determinano che non tutti i posti liberati siano coperti, mentre tale tasso di abbandono dovrebbe essere posto alla base di una maggiore disponibilità di posti al primo anno di corso per permettere l'accesso ad una maggiore platea di candidati.

È fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli Atenei.

Secondo l'ultimo studio disponibile pubblicamente costituito dal Rapporto Biennale 2018 (Tab. I.1.3.12) dell'ANVUR il tasso di abbandono nei corsi a ciclo unico di Area 6 (scienze mediche) è stato pari mediamente (ad es. anno 2009/2010) al 4,2% al quinto anno, al 4,8% al sesto anno ed al 7,7% al settimo anno a fronte di un tasso di laureati rispettivamente del 1,5%, del 56,4% e del 71,3% degli ancora iscritti al rispettivo anno (parametrato alla coorte di posti messi a disposizione quest'anno (14.332),

l'abbandono al V anno corrisponderebbe a 602 posti liberati, al VI anno 648 posti liberati e al VI anno 287 posti liberati, per un totale di 1.537 posti che statisticamente si potrebbero liberare nel corso di 7 anni accademici (durata media del corso per gli iscritti) e che solo in minima parte verrebbero ricoperti da iscritti provenienti da altri corsi (atteso che gli iscritti al medesimo corso in altre sedi non determinano una modifica del dato trattandosi di meri trasferimenti). Si pensi che (Tab. I.1.3.5 del predetto rapporto) il Abbandono del sistema universitario già tra I e II anno di corso, per Area CUN negli anni dal 2011 al 2016 è stato mediamente pari all'1,2% fino ad arrivare all'1,5% (che parametrato ai posti di quest'anno sarebbe pari a 171 unità).

Sotto tale aspetto lo stesso Ministero nei propri decreti afferma che il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di laurea si svolge solamente a partire dal quinto anno, e che (ai sensi del DPCM del 24 maggio 2001) prevede che l'adeguata preparazione pratica attraverso adeguati tirocini in aziende ospedaliere convenzionate in rapporto di uno studente ogni tre posti letto si assicurata solo a partire dal terzo anno.

Non vi è traccia nella determinazione degli atenei che tale dato sia stato considerato nella determinazione delle capacità ricettive comunicate al Ministero.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa, senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli Atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive in parola.

B

(FABBISOGNO)

Inoltre, non appare credibile il dato del fabbisogno professionale indicato dalla Conferenza citata (14.332), atteso che nell'attuale tornata del concorso per l'accesso ai corsi di specializzazione medica, il numero dei posti è stato pari a complessivi 18.847 unità e cioè 4.515 in più rispetto a quella

indicata nella conferenza e, quindi, agli ammessi al primo anno di corso!

Ebbene, non può essere revocato in dubbio come risulti *ictu oculi* la cronica carenza del personale sanitario esplosa in tutta la sua drammatica evidenza in questo periodo emergenziale che ha messo a nudo le errate scelte di programmazione e rilevazione.

Sulla base di quali criteri? Di quali indicazioni? Quali sono i parametri utilizzati per determinare il fabbisogno produttivo? Quali i criteri di collegamento tra tale assunto fabbisogno produttivo ed i singoli corsi ad accesso limitato?

Nessun documentato conto di tali elementi, invero, può dirsi essere stato a fondamento dei provvedimenti impugnati, che, pertanto, appaiono illegittimi.

Del resto, è di per sé inattendibile una rilevazione del fabbisogno parametrata al triennio, là dove gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia andranno a soddisfare tale fabbisogno non prima di dieci anni dalla loro immatricolazione (tenuto conto della durata del corso di laurea e della specializzazione), sicchè – secondo tale parametro – già si dovrebbe conoscere che tra dieci anni il fabbisogno nazionale sarà pari a 14.332 unità.

Tali considerazioni evidenziano come il sistema di determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea *de quo* siano inadeguate, in quanto pericolosamente rigide e non in grado di adeguarsi alle mutevoli esigenze (anche in tempi rapidi) del Servizio Sanitario Nazionale e privato.

Va da sé che l'ammissione di una platea più ampia di studenti al primo anno di corso, garantirebbe da un lato una migliore selezione dei più capaci e meritevoli, non potendosi ritenere tale il sistema di quiz attuale, e, dall'altro lato, permetterebbe di modulare nel corso del tempo, durante l'intero corso accademico, il numero di forze professionali da immettere nel sistema produttivo.

Ebbene, sotto questo profilo il Consiglio di Stato (**Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 09-07-2020) 11-09-2020, n. 5429**) di recente ha avuto modo di chiarire quanto segue: *“Naturalmente il Collegio sa bene che v'è un elemento di rigidità non superabile dell'offerta formativa che tuttavia deve essere specificamente motivato e che non è predicabile in presenza di variazioni, non chiarite nella loro origine, del numero dei posti disponibili anno dopo anno e soprattutto non può essere assunto, di norma, come dato assolutamente indipendente da una contestuale valutazione del fabbisogno. Quest'ultimo, per la sua urgenza può imporre anche nuove modalità, anche mediante l'innovazione tecnologica, di utilizzazione delle medesime strutture fino a che non venga compromessa l'adeguatezza della formazione.*

La peculiarità della vicenda relativa all'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l'a. Acc. n. 2018 del 2019 -nel cui contesto s'iscrive la posizione personale dell'appellante-, sta proprio nella discrasia tra fabbisogno e minor offerta formativa proposta (quantunque i Ministeri coinvolti, nel tavolo di concertazione del 25 giugno 2018, hanno ritenuto di saturare l'intera offerta formativa nazionale, potendo giungere ad un tendenziale pareggiamento del fabbisogno rilevato, nel caso di posti vacanti ed inoptati relativi al contingente degli studenti extraUE non residenti) e nell'assenza a priori di una puntuale istruttoria del MIUR per verificare se l'offerta fosse, o no, veritiera e congrua rispetto alle esigenze sottese al fabbisogno.

In fondo, proprio l'interpretazione propugnata da detto Ministero è confessoria d'un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale d'Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se stesso (il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a sua volta, denota pure come non vi sia stata quell'attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant'è che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-Prov. auton. del 21 giugno 2018.

A tal riguardo, può sembrare spurio il richiamo attoreo all'offerta formativa potenziale complessiva delle Università, indicata il 27 giugno 2019 pari a 11.568 posti per l'a. Acc. n. 2019 del 1920. Ma un siffatto rialzo ex abrupto (cioè, nel corso dello stesso a. Acc. n. 2018 del 2019) di detta offerta è indizio evidente e chiaro della carente istruttoria di tutti gli Atenei circa le potenzialità delle sedi universitarie e delle loro capacità d'accoglienza d'un più alto numero di studenti. Sfugge infatti, né è ben spiegata la ragione per cui, nel breve volgere di sette mesi, per l'anno accademico successivo, il sistema universitario ha rinvenuto una capacità ricettiva coeteris paribus nuova per quasi duemila posti in più rispetto all'inizio dell'anno 2018/19. Ciò comporta senz'altro, a pena di fornire oggi dati astratti o non veritieri, l'esistenza già alla data del 27 giugno 2019 d'una corrispondente capacità ricettiva pregressa e facilmente disponibile, tale, quindi, non solo da giustificare l'ingresso dei nuovi studenti, ma pure da dimostrare l'attitudine dei diversi Atenei, ove più ove meno, a riceverli anche dal 2018, donde la carente istruttoria nei sensi indicati dall'appellante”.

A ciò si aggiunga che la stima nazionale è, inoltre, inadeguata in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo solamente in ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo.

Su tale questione il Consiglio di Stato ha chiarito quanto segue: “*Si avverte, dunque, l'esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell'offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di cui trattasi. Non va dimenticato, al riguardo, l'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella citata pronuncia n. 383 del 27.11.1998 ha segnalato come il potere*

dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario – che coinvolge diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla formazione culturale ed alla libertà delle scelte professionali, come mezzo essenziale di sviluppo della personalità (articoli 2 e 4 della Costituzione), in aggiunta ai principi fondamentali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica (articoli 33 e 34 della Costituzione) – debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico riguardo alla disciplina comunitaria, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396).

È evidente che la rilevazione del fabbisogno sia a livello nazionale che europeo non sia stata fatta correttamente.

La crisi sanitaria (e non solo) ha inequivocabilmente evidenziato il ruolo strategico delle professionalità mediche, il cui accesso, qualsivoglia contingentato, deve essere però governato da un'azione amministrativa trasparente e proporzionata rispetto allo scopo (dell'accesso programmato). La carenza indiscussa di personale medico, evidenziatasi in modo incontestabile durante i duri mesi di aggressione pandemica, ha portato il Governo nazionale addirittura, per far fronte alla situazione emergenziale generatasi, ad accettare ausilio da parte di équipes mediche provenienti da Paesi esteri o, come mai verificatosi prima nel nostro Paese per qualsivoglia categoria di personale pubblico, ad immaginare e attuare il richiamo a base volontaria di personale in quiescenza anche da anni, che poi per l'età avanzata è stato a sua volta soggetto a rischi sanitari con conseguenze anche letali.

E dinanzi a una situazione gravissima come quella vissuta dall'intero Paese si continua a gestire il problema dell'accesso alle facoltà in questione col criterio ormai rivelatosi incongruo del numero chiuso; si continua a ragionare con una logica ormai superata dagli eventi che si è rivelata in modo inequivocabile come un “vulnus” del sistema Sanitario nazionale e dell'intero sistema Paese.

Con riferimento, quindi, alla programmazione dell'anno accademico 2021/2022, i sopradetti canoni della trasparenza e della proporzionalità si ritengono lesi per tutte le ragioni dedotte in questo come negli altri atti di parte ricorrente.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della

Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Il numero dei posti indicati per il primo anno è, comunque, destinato a non essere ricoperto integralmente, atteso il sistema ideato dal Ministero per l'accesso.

Infatti, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria è aperto anche a chi già risulta iscritto ai medesimi corsi (frequentando il secondo anno o successivi) per essere entrato nei test dei precedenti anni.

Come è noto, la ragione per la quale questi studenti provano nuovamente il test di ingresso va ricercata nel desiderio di poter entrare in una sede migliore rispetto a quella ottenuta negli anni precedenti o per passare da medicina ad odontoiatria e viceversa.

Sempre come è noto, ciò accade frequentemente anche nel test di accesso ai corsi di specializzazione.

Tali studenti, qualora riescano ad ottenere con il nuovo test una posizione migliorativa provvedono all'iscrizione e richiedono il riconoscimento dei crediti formativi già ottenuti (per effetto della precedente frequenza) con conseguente riduzione del corso ed iscrizione ad anni successivi al primo (in base ai crediti).

E' ben vero che i bandi di ogni anno (anche questo per il 2021/2022) già prevedono anche la possibilità di fare istanza, per chi già sia iscritto presso altro ateneo o corso, per ottenere l'ammissione ad anni successivi al primo con conseguente trasferimento, tuttavia tali bandi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, sono condizionati dal numero di posti disponibili (per gli anni successivi al primo) e da un limite minimo di crediti formativi ottenuti.

Tale identica limitazione non sussiste là dove lo studente sia già ammesso al medesimo corso ed ateneo (per aver superato il test quest'anno), ben potendo, in tale caso, comunque ottenere la riduzione del corso ed il conseguente automatico passaggio agli anni successivi corrispondenti ai crediti già acquisiti.

In buona sostanza, la ripetizione del test da parte di studenti già iscritti al corso presso altri atenei al secondo anno o, addirittura, ad anni successivi, costituisce un escamotage per evitare le stringenti limitazioni previste dai bandi per le ammissioni agli anni successivi al primo.

Ebbene, va da sé che, da un lato, tali studenti risultano avvantaggiati rispetto agli altri nella prova, atteso che, avendo già frequentato per uno o più anni il corso di laurea, sono in possesso di maggiori conoscenze, in particolare negli argomenti de test attinenti alla materia de quo e, quindi, hanno maggiore possibilità di essere ammessi; dall'altro lato, pur se formalmente partecipano alla prova di ammissione per l'iscrizione al primo anno, di fatto, poi lasciano tale posto libero, andando ad iscriversi agli anni successivi al primo.

Ebbene, poiché il numero dei posti viene stabilito annualmente ed in riferimento al solo primo anno di corso, ciò determina strutturalmente una mancata integrale copertura di tali posti.

Sotto tale aspetto, si censura l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui consentono la partecipazione al test anche di quanti risultano già iscritti al corso o, in subordine, quantomeno, l'illegittimità nella parte in cui non prevedono che i posti ancora disponibili per il primo anno, in quanto liberati dagli studenti di cui sopra, non vengano riassegnati in base alla graduatoria.

Per tutto quanto sopra esposto la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, ove occorra, dichiari illegittimi gli atti impugnati nei termini sopra indicati e, per l'effetto, li annulli, in via principale, ammettendo la ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Ateneo indicato come prima scelta, seconda o terza scelta; in via subordinata, accertare e dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei ed al fabbisogno produttivo, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicati dagli Atenei e dal Ministero e disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e

“subendi”, liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli Organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2021/2022, sia per l'a.a. 2020/2021, sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019 e per gli stessi anni al fabbisogno Nazionale;

Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: PEC marcotortorella@ordineavvocatiroma.org presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Avv. Marco Tortorella

*Il sottoscritto difensore dichiara che le presenti copie analogiche utilizzate per la notifica, sono conformi all'originale nativo del presente atto.
Roma, 26 novembre 2021*

Avv. Marco Tortorella